



Progetto co-finanziato
dall'Unione Europea



FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020

Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale- Obiettivo Nazionale ON 2 – Integrazione/Migrazione legale – Autorità Delegata

PRIMA: Progetto per l'Integrazione lavorativa dei MigrAnti

PENSARE PRIMA AL DOPO

(PROG-2413, CUP J69H18000510007)

prima

Integrazione Lavorativa dei Migranti

Pensare Prima al Dopo.





WEBINAR

Le modifiche introdotte dal decreto legge n.130 del 21.10.2020

a cura di Asgi

10 dicembre 2020 ore 14.30 – 17.30

Relatori

Avv. Carla Lucia Landri

Avv. Sara Martinetto

Avv. Maurizio Veglio

prima

Integrazione Lavorativa dei Migranti

*Pensare **Prima** al Dopo.*



"Il D.L. 130/20. Disposizioni normative del decreto Lamorgese e relative implicazioni"

Avv. Carla Lucia Landri



Forme di protezione dello straniero

1. **Protezione internazionale** (*status* di rifugiato e protezione sussidiaria)
2. **Protezione nazionale:**
 - 2.1. Protezione speciale (art. 19 T.U.)
 - 2.2. Permessi di soggiorno per casi speciali (+ nuovi permessi introdotti con il D.L. 113/2018)



Forme di protezione dello straniero


ANTE 05.10.2018	05.10.2018	22.10.2020
PROTEZIONE INTERNAZIONALE	PROTEZIONE INTERNAZIONALE	PROTEZIONE INTERNAZIONALE
PROTEZIONE UMANITARIA	CASI SPECIALI + nuove tipologie introdotte con D.L. 113/2018	CASI SPECIALI + nuove tipologie introdotte con D.L. 113/2018
	PROTEZIONE SPECIALE	PROTEZIONE SPECIALE AMPLIATA (applicabile a tutti i casi pendenti)



Art. 1 - Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera (modifiche al D. Lgs. 286/1998)

Art. 6, c.1-*bis* Convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro dei permessi per:

1. **protezione speciale** (tranne cause di diniego/esclusione della protezione internazionale)
2. **calamità**
3. **residenza elettiva**
4. **acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide** (tranne in caso di precedente permesso per richiesta asilo)
5. **attività sportiva, lavoro di tipo artistico, motivi religiosi**
6. **assistenza minori**
7. **permesso per cure mediche** (soltanto per l'ipotesi di cui all'art. 36, D. Lgs. 286/98?)



Art. 2 - Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (modifiche al D. Lgs. 25/2008)


Art. 28, D. Lgs. 25/08 **Esame prioritario** della domanda di protezione internazionale

Ipotesi:

1. la domanda (ad una prima valutazione) è **verosimilmente fondata**
2. **richiedente vulnerabile** (minori non accompagnati) o che necessita di garanzie procedurali particolari
3. richiedente appartenente ai Paesi di cui all'art. 5, c. 1 bis (riconoscimento **protezione sussidiaria senza audizione**)

La domanda viene trattata in via prioritaria **previo esame del Presidente** della Commissione territoriale.

A queste domande si applicherà la **procedura accelerata (7+2)**




Art. 2 - Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (modifiche al D. Lgs. 25/2008)

Art. 28-bis, D. Lgs. 25/08 **Procedura accelerata** (1° ipotesi)

La Questura trasmette la domanda **“senza ritardo”**. La Commissione decide entro 5 giorni.

1. **domanda reiterata** presentata **senza indicazione di nuovi motivi** (art. 29, c. 1, lett. b)
2. domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per reati di cui agli artt. 12, c. 1, lett. c) e 16, c. 1, lett. d-bis) D. Lgs. 251/07 (ipotesi di **pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica**, altre ipotesi previste dalla Convenzione di Ginevra).



Art. 2 - Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (modifiche al D. Lgs. 25/2008)

Art. 28-bis, D. Lgs. 25/08 **Procedura accelerata** (2° ipotesi)

La Questura trasmette la domanda **“senza ritardo”**. La Commissione entro **7 giorni** provvede all’audizione ed entro **2 giorni decide**.

1. richiedenti **trattenuti** presso i C.P.R.
2. domanda presentata dal richiedente alla **frontiera o nelle zone di transito**
3. richiedente proveniente da un **“Paese sicuro”**
4. domanda **manifestamente infondata** (art. 28-ter)
5. domanda presentata dopo essere stati fermati in condizioni di irregolarità (scopo: **ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione**).

I termini possono essere superati solo per **“assicurare un esame adeguato e completo della domanda”**



Art. 2 - Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale (modifiche al D. Lgs. 25/2008)

Art. 29-bis, D. Lgs. 25/08 **Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento**

La Questura trasmette **“con immediatezza”** la domanda alla Commissione territoriale competente.

La Commissione procede all’esame preliminare entro **3 giorni** e se non sono stati dedotti nuovi elementi (art. 29, c. 1, lett. *b*) dichiara contestualmente **l’inammissibilità** della domanda.